

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2014/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1976

concernente l'aiuto a progetti relativi a programmi di prospezione dell'uranio nei territori degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 70,

considerando che l'importanza dell'uranio per l'approvvigionamento energetico delle Comunità e la dipendenza della Comunità dalle importazioni di uranio rendono la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine l'obiettivo fondamentale di una politica energetica comunitaria;

considerando che l'ampliamento dei programmi di prospezione dell'uranio nei territori degli Stati membri tende, per le sue caratteristiche, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e potrebbe costituire un mezzo per attirare tale politica;

considerando che spetta innanzitutto all'industria mineraria stessa finanziare tale attività; che la Comunità dovrebbe però, dati i notevoli rischi connessi con tali attività, creare le condizioni per concedere l'aiuto;

considerando che tale aiuto gioverebbe ai progetti relativi ai programmi di prospezione dell'uranio nei territori degli Stati membri che presentano un'importanza fondamentale per assicurare l'approvvigionamento comunitario di uranio;

considerando che tale aiuto dovrebbe essere di natura finanziaria;

considerando che, data la necessità di limitare tale aiuto a ciò che è strettamente essenziale, la Commissione deve essere in grado di servirsi di tutti i mezzi per valutare, caso per caso, i vantaggi che possono essere tratti da tali progetti e la loro coerenza con gli obiettivi della politica energetica comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può, in conformità con le condizioni esposte qui di seguito, concedere un aiuto per l'esecuzione di progetti che riguardano i programmi di prospezione dell'uranio (allegato A) intesi ad individuare nuove fonti di uranio nei territori degli Stati membri e potrebbero costituire un contributo importante per assicurare l'approvvigionamento di uranio della Comunità.

Articolo 2

La responsabilità per ciascuno dei progetti sovvenzionati incombe ad uno Stato membro o ad una persona fisica o giuridica costituita negli Stati membri in accordo con le leggi vigenti in ciascuno di essi.

Se la creazione di un ente giuridico per realizzare un progetto comporta costi supplementari per le imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato con una semplice cooperazione fra persone fisiche o giuridiche. In tal caso, le suddette persone sono congiuntamente ed individualmente responsabili per gli obblighi derivanti dall'aiuto comunitario.

Articolo 3

L'aiuto concesso ad un progetto prende la forma di partecipazione della Commissione al finanziamento del progetto stesso, nel quadro degli stanziamenti previsti a tale scopo nel bilancio generale delle Comunità.

Articolo 4

1. Qualsiasi progetto emanante da uno Stato membro o da qualsiasi altra fonte è sottoposto all'esame della Commissione.
2. Ogni progetto deve essere accompagnato da una relazione indicante:
 - a) la persona fisica o giuridica responsabile del progetto, la sua situazione finanziaria e le sue capacità tecniche;
 - b) le misure di aiuto, convenute o previste dagli Stati membri per l'esecuzione del progetto;
 - c) una descrizione dettagliata del progetto, in conformità dell'allegato B, comprendente particolarmente:
 - la natura e l'entità dei rischi connessi con il progetto,
 - il costo del progetto ed i metodi di finanziamento,
 - qualsiasi altro fattore che giustifichi la natura e l'entità dell'aiuto che la Commissione propone di concedere al progetto, specialmente se esso prevede innovazioni tecniche,
 - i tempi di esecuzione del progetto.

Articolo 5

La Commissione determina l'entità e le condizioni dell'aiuto di cui all'articolo 3.

La Commissione deve essere in grado di esercitare in qualsiasi momento un controllo tecnico e finanziario sullo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 6

Ogni beneficiario dell'aiuto deve presentare alla Commissione relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto e sulle spese necessarie per la sua esecuzione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

*ALLEGATO A***Esempi di attività di ricerca mineraria**

(articolo 1)

Le campagne di ricerche minerarie secondo l'articolo 70 del trattato Euratom faranno oggetto di proposte che saranno giudicate meritevoli nella misura in cui verteranno :

1. sull'esplorazione regionale dell'uranio, cioè :
 - programmi di rilevamenti aerei della regione,
 - rilevamenti nel terreno della regione ;
2. su un programma di valutazione locale dell'uranio, cioè :
 - rilevamenti dettagliati aerei e terrestri,
 - perforazioni,
 - scavo di gallerie ;
3. sulla valutazione delle scoperte di uranio, cioè :
 - perforazioni accurate,
 - studi sulla possibilità di realizzare un impianto di estrazione e di trattamento del minerale.

*ALLEGATO B***Descrizione del progetto**

(articolo 4)

1. Denominazione del progetto e organizzazioni partecipanti.
 2. Situazione finanziaria, capacità tecniche e disponibilità del personale della società che dirige il programma.
 3. Obiettivi e caratteristiche del programma (precisando se si tratta di un'azione concertata, se si procederà ad una ricognizione preliminare, ecc.).
 4. Posizione geografica.
 5. Geologia dell'area (cioè stratografia, petrografia, tettonica, anomalie specialmente radiometriche, mineralizzazione).
 6. Dati desunti dalle indagini precedenti, con particolare riferimento agli studi radiometrici.
 7. Diritti minerari riguardanti l'area interessata dal progetto.
 8. Altri diritti importanti per il progetto cioè : facoltà di accesso, proprietà del terreno, ecc.
 9. Ripercussioni ecologiche.
 10. Programma di lavoro previsto (precisando il numero di specialisti/non specialisti).
 11. Preventivo dei costi operativi incluse le spese per l'acquisto di nuovo materiale.
 12. Quota di finanziamento richiesta.
 13. Possibilità di finanziare quella parte del programma non coperta dal n. 12.
 14. Vantaggi economici del programma.
 15. Precisare se il programma sarà intrapreso anche se la Comunità non potesse intervenire finanziariamente.
 16. Calendario di lavoro e impegno finanziario.
-